

**Al Dirigente Scolastico
p.c. Al Sindaco del Comune di ...**

Oggetto: comunicazione preventiva istruzione parentale.

Appendice: riferimenti normativi: <https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>

Il/La sottoscritt_ _____ nato a _____
() il _____ residente/domiciliato in _____ ()
alla Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____

e

Il/La sottoscritt_ _____ nato a _____
() il _____ residente/domiciliato in _____ ()
alla Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____,

Genitori dell'alunn_ _____, nat_ a _____ ()
il _____, codice fiscale _____

iscritt_ presso codesto Istituto scolastico per l'A.S.,

- ai sensi degli artt. 30 e 32 della Costituzione
- ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9
- ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111 comma 2
- ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1
- ai sensi del Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n.76, art. 1 comma 4
- ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, art. 23

DICHIARANO

- ◆ Che intendono provvedere direttamente all'istruzione de__ propri_ figli_ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- ◆ Che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del__ loro figli_ per l'anno scolastico
- ◆ Che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto-dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.

Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere a_ propri_ figli_ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.

- ◆ Ai sensi del Testo Unico D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D.L. 76/2005, sotto la nostra personale responsabilità, di possedere le capacità tecniche o economiche necessarie per provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a.

Si allega il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Distinti saluti

Luogo e data:

firma del padre _____

firma della madre _____

Si allega:

- fotocopia documento identità del padre
- fotocopia documento identità della madre

Appendice

Istruzione parentale- Fonte Ministero dell'Istruzione

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Riferimenti normativi:

- [Costituzione, art.30](#) "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti "
- [Costituzione, art. 34](#) "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- [Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9](#) Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2](#): I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- [Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1](#) "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione".
- [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4](#): Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età "
- [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23](#) " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.